



*Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, Personale
e Riforma della Regione
Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del
Personale*

Prot. N.P 13983

Cagliari, 06 aprile 2004

Oggetto: Art. 48, comma nono, C.C.R.L. per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali. Assenza per malattia – Gravi patologie.

Alla Presidenza della Giunta

- Ufficio di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Ufficio Ispettivo

Agli Assessorati regionali

- Uffici di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Centro regionale di programmazione
- Ufficio del controllo interno di gestione

Al Comitato per la rappresentanza negoziale

All'Agenzia del lavoro

SEDE

Alle Amministrazioni Provinciali

CAGLIARI-SASSARI-NUORO-ORISTANO

Alle Amministrazioni Comunali

IGLESIAS SASSARI ALGHERO

Al CIFDA – Sicilia Sardegna

Centro di Formazione e Uffici

C/o Azienda Agraria I.T.A.S. "Duca degli Abruzzi"

S.S. 130 km. 4,300

09030 ELMAS



ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL – FP
Viale Monastir, 35
09124 CAGLIARI

CISL – SINDER FPS
Viale Trento, 69
09123 CAGLIARI

UIL ENTI LOCALI – GAU RAS
Viale Trieste, 163
09123 CAGLIARI

CONFSAL-SILDIR
Viale Trento, 69
09123 CAGLIARI

DIRER – SDIRS
Viale Trieste, 163
09123 CAGLIARI

FE.D.R.O.
Viale Trieste, 163
09123 CAGLIARI

S.A.DI.R.S
Viale Trieste, 163
09123 CAGLIARI

S.A.F.
Viale Trieste, 163
09123 CAGLIARI

U.G.L.
Viale Trieste, 56
09123 CAGLIARI

FIADEL - CISAL
Via Quarto, 14
07100 SASSARI

R.d.B. – Rappresentanze di Base
C/o Mereu Antonio – Serv. Tut. del Paesaggio
Via Oggiano, 41
08100 NUORO

C.M.S.
Via del Fangario, 27
09122 CAGLIARI



S.U.N.A.S.
C/o Seddone Giuseppina - Ass.to Igiene e Sanità
Via Roma, 223
09123 CAGLIARI

FENDRES -CSS
c/o Aramu Gianni – Presidenza Giunta
Viale Trento, 69
09123 CAGLIARI

FUL
Viale Trieste, 163
09123 CAGLIARI

CISAL
Viale Merello, 4
09123 CAGLIARI

SAFOR – Sindacato Autonomi dei Forestale Reg.li
Via Ariosto, 8
09129 CAGLIARI

CONFEDER. ITALIANA UNIONQUADRI
c/o Gianni Piretto – Ass.to Trasporti
Via XXIX Novembre, 37
09123 CAGLIARI

Il comma nove dell'art. 48 del vigente contratto⁽¹⁾ prevede che le assenze dovute a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti correlate a gravi patologie siano escluse dal computo del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia e siano retribuite per intero (retribuzione base).

In seguito alle problematiche emerse nell'applicazione della disposizione, effettuati i necessari approfondimenti, si forniscono alcuni chiarimenti circa le modalità da seguire per la giustificazione delle assenze in argomento:

1. La fattispecie disciplinata dal comma in esame concerne le assenze correlate alle patologie gravi che richiedono il ricorso a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Non è sufficiente, quindi, che le assenze siano connesse a gravi patologie, ma è necessario che in conseguenza di queste il dipendente sia sottoposto a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, cioè tali da comportare per il lavoratore l'incapacità (l'inidoneità) temporanea al lavoro. Pertanto, devono coesistere due eventi che vanno valutati contestualmente: la patologia grave e la relativa terapia;
2. Nella disciplina derogatoria in questione rientrano esclusivamente i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital necessari al dipendente per sottoporsi presso le strutture sanitarie a terapie dichiarate temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e gli altri giorni di assenza del lavoratore giustificati dalla necessità di sottoporsi alle stesse terapie, anche se domiciliari;

⁽¹⁾ Art. 48, comma 9, del C.C.R.L. "In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente autorità sanitaria pubblica o convenzionata. Per i giorni anzidetti, spetta l'intera retribuzione base"



3. Non rientrano, viceversa, nel particolare regime del comma nove i periodi di assenza imputabili a convalescenza, ancorché derivanti dalle effettuate terapie in argomento, o comunque ritenuti connessi o consequenziali alle stesse;
4. Non possono, inoltre, essere ricondotti a siffatta disciplina i periodi di assenza motivati da ricoveri ospedalieri o day hospital, pur dovuti a gravi patologie, ove manchi la particolare giustificazione della necessità di sottoporsi durante gli stessi a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

E' del tutto ovvio che, nei casi previsti nei punti 3. e 4., il dipendente può avvalersi della generale regolamentazione delle assenze per malattia, il cui trattamento giuridico ed economico è rispettivamente disciplinato dai commi 1 e 4 dello stesso art. 48 ⁽²⁾.

Per quanto sopra, il dipendente interessato che intenda avvalersi della disciplina in esame deve produrre certificazione medica, emessa dalla competente autorità sanitaria pubblica o convenzionata, che attesti esplicitamente: (a) che l'assenza dal servizio è dovuta all'effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti collegate ad una patologia grave; (b) in quali giorni siano state effettuate le suddette terapie, sia che queste vengano effettuate a domicilio o presso la struttura ospedaliera.

Ai fini di cui al punto (a), è necessario quindi che il certificato medico contenga l'attestazione che si tratta di patologia grave, ciò in quanto l'accertamento di tale requisito non può che essere di esclusiva competenza medica, non potendo essere rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Ai fini di cui al punto (b), nel caso in cui il certificato medico indichi preventivamente che il dipendente dovrà sottoporsi a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, quest'ultimo dovrà produrre a consuntivo ulteriore certificazione medica nella quale vengano precisati gli effettivi giorni di pratica delle citate terapie.

Si specifica che i certificati medici, presentati al fine di ottenere l'applicazione della disposizione in argomento, emessi in data successiva a quella di emanazione della presente nota, dovranno essere conformi a quanto sopra esposto.

La presente nota dovrà essere affissa all'albo dell'ufficio e portata a conoscenza di tutto il personale dipendente in servizio anche presso gli uffici periferici.

Di ciò dovrà essere data conferma a questa Direzione, mediante restituzione dell'allegato modello debitamente sottoscritto da tutti i dipendenti.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dottor Giuseppe Manca

⁽²⁾ Art. 48, comma 1, del C.C.R.L. "In caso di assenza accertata per malattia, l'Amministrazione conserva il posto e il trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, per un periodo massimo di 18 mesi secondo quanto previsto nel presente articolo. Ai fini del computo si cumulano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso. Superati i primi 18 mesi, su richiesta del lavoratore, previo accertamento che l'inidoneità non sia permanente, può essere concesso, per casi particolarmente gravi, un periodo di assenza di ulteriori 18 mesi. L'eventuale dichiarazione di inidoneità permanente determina la risoluzione del rapporto di lavoro; in tal caso spetta al dipendente l'indennità sostitutiva di preavviso".
Art. 48, comma 4, del C.C.R.L. "Al dipendente che si assenti per malattia sono riconosciuti: (a) per i primi nove mesi di assenza l'intera retribuzione base con esclusione di ogni altro compenso accessorio; (b) per i successivi tre mesi il 90% della retribuzione come sopra determinata; (c) per i successivi ulteriori sei mesi il 50% della retribuzione come sopra determinata. Gli eventuali periodi di assenza eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti".